



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812

Sala Operativa: Tel. 0922 531836 - 531845 - 535182 - Fax 0922 535747

Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle

Posta elettronica certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - Posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA n. (vedi protocollo informatico)

Vigilanza sull'esercizio delle attività nei porti ricadenti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di P. Empedocle:

- VISTA:** la Legge n. 241/1990 c.m.i., "Norme in materia di procedimento amministrativo";
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 c.m.i. recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 169/2016, "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".
- VISTO:** l'art. 3 del D.P.R. n. 684/1977 che stabilisce che "nell'ambito del territorio della regione [siciliana] le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla regione siciliana sono esercitate dall'amministrazione della regione";
- VISTO:** l'art. 6, comma 7, Legge 8 luglio 2003, n. 172, che ha ribadito che a decorrere dal 1° luglio 2004 le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo nell'ambito della Regione Sicilia sono esercitate direttamente da tale Amministrazione;
- VISTO:** l'art. 6 L. R. 29 novembre 2005, n. 15, che ha provveduto ad istituire gli "uffici periferici del demanio marittimo";
- VISTA:** la Deliberazione n. 239 del 27/06/2019 dell'Ufficio di Segreteria di Giunta della Presidenza della Regione Siciliana, con la quale è stato definito il funzionigramma dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente, annoverando tra le competenze all'Area 2 "gli adempimenti relativi alla Legge Regionale n. 15 del 29/11/2005";
- VISTA:** la Circolare titolo: Sicurezza e Polizia dei Porti, Serie I n. 89 in data 23/12/1975 dell'allora Ministero della Marina Mercantile – "Rilascio o rinnovo della tessera di libero accesso nei porti nazionali";
- VISTO:** il Dispaccio n. 5203166 in data 11/09/1997 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo ai requisiti per l'iscrizione nel registro ex art. 68 del Codice della Navigazione;
- VISTO:** il Dispaccio n. DEM3/91160 in data 10/12/1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla disciplina dell'attività dei Consulenti Chimici di Porto;
- VISTA:** la Circolare prot. M_TRA/PORTI/713 n. 41 in data 17/01/2012 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti afferente il riparto di competenze in materia di vigilanza ex articolo 68 del Codice della Navigazione;

- VISTA:** la Circolare titolo: Sicurezza della Navigazione - Serie Generale n. 101/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - *“Attività di compensatore di bussola”*;
- VISTO:** il proprio Decreto n. 155 de 22/12/2010, con il quale è stato stabilito in numero massimo di Consulenti Chimici di Porto da iscrivere nei registri di cui all’art. 68, pari a n. 3;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 21 del 18/06/2007, disciplinante l’esercizio di attività subacquee a scopo turistico-ricreativo;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 72 del 30/12/2014, disciplinante l’esercizio di attività economiche all’interno di aree portuali e di aree demaniali marittime del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle;
- VISTA:** l’Ordinanza n. 15 del 05/11/2018 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, così come modificata dall’Ordinanza n. 5 del 29.05.2019, recante il *“Regolamento per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 cod. nav. nell’ambito della circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale”*;
- VISTA:** l’Ordinanza n. 1 del 14.02.2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale recante il *“Regolamento per la disciplina degli accessi in ambito portuale di Porto Empedocle e per il rilascio delle relative autorizzazioni”*;
- RITENUTO:** opportuno aggiornare le disposizioni che consentano all’Autorità Marittima di condurre la dovuta vigilanza su coloro che esercitano un’attività negli ambiti territoriali che esulano dalle competenze della Regione Sicilia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
- VISTI:** gli artt. 16, 17, 66, 68, 81, 1249, 1251 e 1255 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60 e 61 del relativo Regolamento di attuazione;

R E N D E N O T O

1. L’esercizio di qualsiasi attività all’interno del porto di Porto Empedocle è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale.
2. L’esercizio di qualsiasi attività all’interno del Porto di San Leone, è soggetta alla vigilanza del Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, secondo le disposizioni previste dalla presente Ordinanza.
3. La vigilanza sulle attività all’interno dei porti ricadenti nel Compartimento Marittimo di Porto Empedocle è esercitata, laddove non inclusi nella giurisdizione dell’ADSP di cui al precedente punto 1, dai rispettivi Capi del Circondario Marittimo.
4. L’esercizio di qualsiasi attività sul demanio marittimo della Regione Sicilia è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della competente “Struttura Territoriale dell’Ambiente”.

O R D I N A

Art. 1

(Obbligo di iscrizione nei registri art. 68 Cod. Nav.)

1. Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, l’unica attività soggetta all’iscrizione nei registri di cui all’Art. 68, 2° comma, del Codice della Navigazione, è quella condotta dai Consulenti Chimici del Porto;
2. Nel medesimo ambito territoriale, l’accesso a suddetta attività è limitata a n. 3 soggetti.

Art. 2

(Porto di San Leone)

L’esercizio delle attività economiche, nell’ambito del porto di San Leone, deve essere reso noto al Comandante del Porto di Porto Empedocle, per ciascun anno solare.

Art. 3 (Requisiti)

Le persone fisiche o giuridiche, per poter essere ammesse ad esercitare le attività di cui all'art. 2, devono essere iscritte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ovvero in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo, o comunque, essere munite dei requisiti e dei titoli rilasciati dalle competenti Autorità amministrative che abilitino all'esercizio della specifica attività, secondo la normativa vigente.

Art. 4 (Esenzioni)

Non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al seguente articolo 5:

- a) tutti coloro in possesso della "tessera di libero accesso ai porti nazionali";
- b) le persone fisiche e giuridiche che esplicano la propria attività in porto sulla scorta di leggi, regolamenti o concessioni di servizio (funzionari pubblici, piloti, ormeggiatori, barcaioli, funzionari organismi riconosciuti e/o notificati, imprese portuali, imprese di navigazione, imprese di rimorchio, imprese per servizi antinquinamento, raccomandatari marittimi, spedizionieri marittimi etc.);
- c) i titolari di concessioni demaniali marittime in ambito portuale;
- d) gli enti pubblici nonché le persone fisiche e giuridiche che esercitano un pubblico servizio (es: pulizia degli ambiti portuali e degli arenili, ritiro rifiuti, ritiro oli esausti, etc.).

Art. 5 (Segnalazione inizio attività)

Le ditte interessate potranno svolgere la propria attività, purché in regola con tutte le norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria, antinfortunistica, di igiene e sicurezza del lavoro, con l'osservanza delle seguenti formalità:

1. presentare a questa Capitaneria di Porto, apposita "**Segnalazione Certificata di Inizio Attività**" (S.C.I.A.), in carta semplice, come da fac-simile (**Allegato 1**);
2. Suddetta S.C.I.A. dovrà essere trasmessa esclusivamente via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo cp-portoempedocle@mit.gov.it avendo cura di allegare un documento di identità, ovvero essere sottoscritta con firma digitale;
3. La citata comunicazione dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e corredata dell'elenco di eventuali collaboratori e/o dipendenti che dovranno operare nelle aree portuali, nonché dell'elenco dei mezzi impiegati.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della comunicazione in parola.
5. Nel caso in cui venga accertata eventuale carenza di requisiti, questa Autorità Marittima potrà adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della segnalazione.
6. In caso di dichiarazioni false o mendaci l'Amministrazione potrà vietare la prosecuzione dei lavori, fermo restando l'applicazione delle previste sanzioni penali.
7. L'Autorità Marittima avrà comunque facoltà di richiedere, entro il medesimo termine di 30 giorni, l'esibizione di ulteriore documentazione integrativa rispetto alle informazioni contenute nella S.C.I.A., qualora ritenesse necessario chiarire taluni aspetti riferiti all'attività che si intenda svolgere in porto.

Art. 6 (Dichiarazione di prosieguo attività)

Qualora si intenda continuare a svolgere l'attività anche per l'anno successivo, entro il **31 dicembre di ogni anno**, le ditte dovranno presentare apposita dichiarazione di "proseguo attività", in carta semplice, come da fac-simile in **Allegato 2**, trasmessa esclusivamente via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo cp-portoempedocle@mit.gov.it avendo cura di allegare un documento di identità, ovvero procedere alla sottoscrizione con firma digitale.

Art. 7 (Accesso con veicoli nell'ambito portuale)

Salvo specifica regolamentazione prevista da appositi provvedimenti che disciplinano la circolazione veicolare all'interno del porto di San Leone – le quali norme sono da ritenersi preminenti rispetto alle norme contemplate dalla presente Ordinanza - i mezzi delle ditte che

hanno presentato la segnalazione di cui all'art. 5, ovvero la dichiarazione di cui all'art. 6, sono autorizzati all'accesso nell'ambito portuale con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'accesso è consentito per il tempo strettamente necessario alle operazioni/lavori;
- la sosta dei mezzi, con allontanamento del conducente, è consentita solo nelle apposite piazzole di sosta all'uopo indicate;
- i mezzi devono essere sempre muniti di una copia della segnalazione e/o dichiarazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 da esibire, su richiesta, alle varie forze di polizia.

Art. 8

(Norme speciali per i consulenti chimici di porto)

Per ottenere l'iscrizione nel registro previsto al 2° comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione, i professionisti interessati devono presentare istanza, corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Circolare n. DEM3/91160 in data 10/12/1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 9

(Norme speciali per compensatori di bussola)

1. L'attività di "compensatore di bussola", non essendo strettamente legata ad un particolare ambito portuale, ma a precipue conoscenza tecniche connesse solo all'ambiente di bordo, una volta ottenuta la prescritta autorizzazione dall'Autorità Marittima ai sensi della Circolare – Titolo Sicurezza della Navigazione – serie generale n. 101 del 17/02/2014, potrà essere espletata ovunque.
2. Il compensatore, tuttavia, per poter accedere a bordo della nave dovrà, preventivamente, richiedere all'Ente titolato a farlo, il permesso di accesso in porto esibendo l'attestazione del Comandante della nave o dell'agente della stessa, dalla quale si evince la richiesta della prestazione.
3. In ragione di quanto sopra, per operare nel porto di Porto Empedocle, detto professionista dovrà attenersi alle disposizioni all'uopo impartite dalla competente ADSP, mentre per operare nel porto di San Leone dovrà ottemperare agli obblighi di Segnalazione Certificata di Inizio attività di cui ai precedenti art. 5 e 6.
4. In caso di possesso di tessera di libera circolazione nei porti nazionali, le formalità di cui al comma 3 non sono necessarie.

Art. 10

(Disposizioni transitorie e sanzioni)

1. In fase di prima applicazione della presente Ordinanza, le ditte interessate ad operare all'interno del porto di San Leone dovranno presentare la S.C.I.A. di cui all'art. 5 a questa Autorità Marittima, senza necessità di presentare comunicazione di prosieguo attività per l'anno 2022.
2. Salvo che il fatto non costituisca diverso più grave illecito, fermo restando i poteri disciplinari conferiti al Comandante del Porto dall'art. 1249 e art. 1255 del Codice della Navigazione, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 dello stesso codice.
3. L'Ordinanza n. 72 del 30/12/2014 citata in premessa è da considerarsi abrogata e sostituita dalla presente.
4. Gli articoli 2 e 3 dell'Ordinanza n. 21 del 18/06/2007, citata in premessa, sono abrogati.
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portoempedocle .

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Fabio SERAFINO

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*

Alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ cittadinanza
 _____ residente a _____ in Via
 _____ n° _____ Codice Fiscale
 _____ in qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta individuale/Società
 denominata _____ con sede a _____ in Via
 _____ n° _____ Tel. _____ Telefax _____ e-mail
 _____ partita I.V.A. _____,
 iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
 Artigianato ed Agricoltura di _____ .

COMUNICA

A codesta Autorità Marittima l'inizio delle seguenti attività commerciali:

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione di un atto contenente dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia (art.76 del D.P.R. 28/12/ 2000, n°445),

dichiara

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 di essere in regola:

- con gli adempimenti di cui all'art. 20 del Testo Unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30.06.1965, n°1124 e ss.mm.ii.;
- con le disposizioni previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 03.08.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Dichiaro, inoltre, di manlevare l'Amministrazione Marittima da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per danni a persone e/o cose che potrebbero derivare dall'esercizio delle medesime attività, nonché mi impegno, sin da ora, a non occupare aree demaniali marittime per lo svolgimento della attività in questione.

Allego alla presente comunicazione i sottoelencati elenchi:

- **Documento di identità del dichiarante (se non sottoscritto con firma digitale)**
- **Elenco degli eventuali collaboratori e/o dipendenti che dovranno operare nelle aree portuali.**
- **Elenco dei mezzi impiegati.**

località

data

FIRMA

.....

ELENCO COLLABORATORI E/O DIPENDENTI

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	RESIDENZA (Città ed indirizzo)

ELENCO DEI MEZZI IMPIEGATI

MARCA	MODELLO	TARGA

Alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle

OGGETTO: Dichiarazione di prosieguo attività

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ cittadinanza
 _____ residente a _____ in Via
 _____ n° _____ Codice Fiscale
 _____ in qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta individuale/Società
 denominata _____ con sede a _____ in Via
 _____ n° _____ Tel. _____ Telefax _____ e-mail
 _____ partita I.V.A. _____,
 iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
 Artigianato ed Agricoltura di _____ .

COMUNICA

che intende proseguire l'attività di _____ per l'anno _____

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445),

dichiara

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, che nulla è variato nell'elenco dei collaboratori e/o dipendenti e nei mezzi utilizzati dall'impresa, nonché nei requisiti giuridici del sottoscritto rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività.

località

data

FIRMA

.....